

FRINGE BENEFIT: FINALMENTE SI CAMBIA

Come già comunicato, nell'ambito dell'iter di conversione in legge del Decreto Anticipi, è stato **approvato** dal Senato l'**emendamento che modifica le modalità di calcolo dei *fringe benefit* in caso di mutui e prestiti agevolati**, attenuando significativamente le pesanti ricadute che si delineavano a danno delle lavoratrici e dei lavoratori del settore.

Come **FISAC** e come **CGIL** possiamo a ben ragione **essere orgogliosi di un risultato che trae origine dalla nostra iniziativa**, avviata con la presentazione da parte della CGIL di una [serie di proposte in tema di *fringe benefit*](#) già nello scorso mese di maggio.

Va tuttavia precisato che l'emendamento approvato non risolve tutti i casi, in quanto introduce **criteri meno favorevoli rispetto a quelli da noi proposti**; analogamente **non** è stata accolta la nostra richiesta di innalzamento della soglia esente (che per coloro che non hanno figli a carico rimane ferma a € 258,23). Si è trattato di scelte dettate dall'**assenza di coperture sufficienti**, aspetto che attiene alle decisioni complessivamente compiute dal Governo sulla destinazione delle risorse, nell'ambito di una politica su cui la CGIL ha espresso un giudizio fortemente critico e avviato un percorso di mobilitazione

Fatte queste doverose premesse, l'emendamento comunque rappresenta di per sé un **significativo passo avanti nella direzione di una maggiore equità**, che testimonia ancora una volta la fondatezza e l'equilibrio delle nostre rivendicazioni.

L'emendamento approvato dal Senato interviene sul TUIR - Testo Unico delle Imposte sui redditi - e in particolare sull'art. 51, comma 4, lettera b) - **differenziando**, tra l'altro, i **criteri** per la determinazione dell'ammontare dei *fringe benefit* correlati a mutui e prestiti agevolati **in base alla tipologia di tasso (variabile o fisso)**.

In particolare:

"in caso di concessione di prestiti si assume il 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente

- *alla data di scadenza di ciascuna rata*

o,

- *per i prestiti a tasso fisso, alla data di concessione del prestito, e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi."*

Viene quindi **meno il criterio** che prevedeva il confronto con il **tasso di riferimento** individuato dalla **BCE** (tasso **MRO**, *Main Refinancing Operations*) vigente al termine del periodo di imposta (quindi alla **fine dell'anno**): una condizione che a seguito dell'ulteriore impennata registrata dal tasso MRO nel corso del 2023 prospettava per i dipendenti delle banche titolari di mutui e prestiti una vera e propria "stangata".

Considerato che le nuove disposizioni si applicheranno *"a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto"* il provvedimento ha di fatto una **efficacia** retroattiva, a partire **dal 1° gennaio 2023**.

Va nel contempo richiamato (come già fatto nel riquadro iniziale) che la norma, per quanto rappresenti una **modifica favorevole, non consentirà di evitare in tutti i casi le trattenute** relative a mutui e prestiti agevolati.

Qualche **esempio** può essere utile a comprendere meglio i criteri e gli effetti della modifica del TUIR.

MUTUI E PRESTITI A TASSO FISSO

Ipotizziamo un prestito di € 40.000 al tasso fisso del 3% erogato il 1° ottobre 2022, quando il tasso MRO era pari all'1,25%.

Andamento Tasso MRO negli ultimi 10 anni

Decorr.	8/5/13	13/11/13	11/6/14	10/9/14	16/3/16	27/7/22	14/9/22	2/11/22	21/12/22	8/2/23	22/3/23	10/5/23	21/6/23	2/8/23	20/9/23
MRO	0,50%	0,25%	0,15%	0,05%	0,00%	0,50%	1,25%	2,00%	2,50%	3,00%	3,50%	3,75%	4,00%	4,25%	4,50%

In base alla **normativa previgente**, per l'anno 2023 si sarebbe dovuto calcolare il 50% della differenza tra gli interessi del piano di ammortamento effettivo (basato sul 3%) e quelli calcolati all'MRO di fine 2023 (4,50%). Il risultato di questo calcolo produce un importo di circa € 280, quindi in assenza di figli a carico si ha il superamento della soglia esente e una trattenuta in busta paga di oltre € 100.

Al contrario, **se** - grazie all'approvazione dell'emendamento - **il parametro per il confronto è l'MRO vigente alla data di concessione** (1,25%), essendo quest'ultimo (nell'esempio) inferiore al tasso applicato non si dà corso ad alcun conteggio e non si avranno quindi né incremento della base imponibile, né trattenute.

MUTUI E I PRESTITI A TASSO VARIABILE

In base alla **normativa previgente**, per l'anno 2023 si sarebbe dovuto calcolare il 50% della differenza tra gli interessi del piano di ammortamento effettivo (basato su un tasso variabile) e quelli calcolati all'MRO di fine 2023 (4,50%).

In particolare per le rate pagate a inizio anno la differenza sarebbe stata molto rilevante.

Al contrario, **se** - a seguito dell'approvazione dell'emendamento - **il nuovo parametro per il confronto è l'MRO vigente alla scadenza di ciascuna rata**, il calcolo della differenza si baserà su un piano di ammortamento anch'esso a tasso variabile che per il 2023 terrà conto del seguente andamento dell'MRO:

- a inizio anno 2,50%
- dal 08/02/2023 3,00%
- dal 22/03/2023 3,50%
- dal 10/05/2023 3,75%
- dal 21/06/2023 4,00%
- dal 02/08/2023 4,25%
- dal 20/09/2023 4,50%

Considerato che ci riferiamo a mutui/prestiti a tasso variabile concessi da una banca a una/un dipendente è probabile che il tasso applicato si mantenga più basso rispetto all'MRO tempo per tempo vigente: tuttavia **il 50% della differenza tra gli interessi pagati e quelli calcolati in base all'MRO alla scadenza di ciascuna rata sarà notevolmente inferiore rispetto all'importo che si sarebbe ottenuto con la regola precedente.**

Viene inoltre superata la **contraddittorietà** della **norma originaria** che imponeva di **confrontare un tasso variabile con un tasso fisso** (con il risultato di non rendere certo nel tempo l'onere, quando invece l'obiettivo di chi sceglie il tasso fisso è proprio quello di una invariabilità del costo da sostenere nel tempo).

RINEGOZIAZIONE DELLE CONDIZIONI DEL MUTUO/PRESTITO

Per i casi di rinegoziazione del mutuo/prestito, non espressamente contemplata dall'emendamento, presumiamo che occorra assumere come riferimento il tasso MRO al momento della rinegoziazione, ma riteniamo che si avrà la certezza quando saranno diffusi i chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate.

CONSIDERAZIONE FINALE

Se in generale la modifica della norma non consente di escludere sempre lo sfioramento della soglia esente (soprattutto in assenza di figli a carico e limite pari a € 258,23), **in tutti i casi si riduce la base imponibile "aggiuntiva" che si può determinare e conseguentemente l'aggravio previdenziale e fiscale ad essa relativo.**

La **FISAC CGIL** con i suoi Rappresentanti Sindacali è come sempre a disposizione per chiarimenti.

4 dicembre 2023

FISAC CGIL Alessandria